

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

COMUNE DI CAVARENO

Prot. 1548

Cavareno, 04/06/2015

ORDINANZA

NUMERO 19 DATA 04/06/2015

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO NELLE SEGUENTI STRADE DI CAVARENO PER LA PROCESSIONE IN PROGRAMMA IL 06.06.2015.

IL SINDACO

Premesso che in data 06.06.2015, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, avrà luogo la manifestazione a carattere religioso "Processione del Corpus Domini", organizzata dalla Parrocchia di Cavareno, manifestazione in forma di processione con partenza dalla Chiesa Parrocchiale – piazza Giovanni Prati – via Roma – piazza Alcide Degasperì – piazza Giovanni Prati – Chiesa Parrocchiale;

Vista la richiesta pervenuta il 26.05.2015 ed assunta al prot nr. 1472 nella quale Don Leonardelli Mauro, a nome della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cavareno quale Ente organizzatore della processione che si svolgerà sul territorio di Cavareno il 06.06.2015, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare delle vie sopra elencate;

Dato atto che per consentire un corretto svolgimento della manifestazione in parola e assicurare al contempo l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale risulta necessario sospendere la circolazione veicolare nelle vie interessate dal corteo religioso per il tempo necessario al passaggio della manifestazione;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta della Parrocchia di S. Maria Maddalena di Cavareno, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa;

Sentita la disponibilità a prestare servizio durante la processione da parte della Polizia Locale Alta Val di Non con il supporto dei VVFF volontari di Cavareno;

Visto la richiesta inoltrata al Servizio Gestione Strade in data 18.05.2015;

Visto il nulla osta del Commissariato del Governo di Trento di data 26.05.2015, proc./2015/-AREAI, assunto al prot. 1473 il 26.05.2015;

Vista l'autorizzazione della Questura di Trento, Ufficio di Gabinetto, di data 26.05.2015, prot. n. 832/A.4/2015/Gab/4722;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, nr. 635 ed in particolare l'art. 25;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 di data 29/11/2007 e successive modifiche;

ORDINA

1. Il divieto di transito veicolare in piazza Giovanni Prati – via Roma – piazza Alcide Degasperi – piazza Giovanni Prati – Chiesa Parrocchiale il giorno 06.06.2015 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 per il tempo necessario al passaggio della manifestazione.
2. L'istituzione del divieto di sosta lungo il percorso del corteo religioso il giorno sabato 06.06.2015 a partire dalle ore 18.30 alle ore 19.00.

DEMANDA

Alla Parrocchia di Cavareno, quale organizzatore della manifestazione, l'obbligo di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento che sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e nella regolamentazione della circolazione stradale durante la manifestazione ad integrazione del personale predisposto dagli organizzatori della manifestazione.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della Parrocchia di Cavareno il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato.
- Ufficio Tecnico comunale di Cavareno;
- Parrocchia S. Maria Maddalena di Cavareno;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno;

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.);
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO
Zani Gilberto

